



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 21/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEI GIORNI DI FIERA PER L'ANNO 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto che nella città di Susa si svolgono, presso la piazza della Repubblica, due fiere annuali con cadenza nei mesi di Giugno e Settembre.

Considerato che per l'anno in corso le date per lo svolgimento delle fiere, sono state fissate per i giorni 2 Giugno e 29 Settembre.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di vietare la sosta e il transito nelle zone interessate dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000.

Visto gli art. 5-6-7 del D.L. n. 285 del 30.04.1992.

Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 N. 495

ORDINA

che i giorni 2 Giugno e 29 Settembre 2013, dalle ore 6 alle ore 20, in occasione delle fiere annuali in premessa, sia chiusa al transito e vietata la sosta nella piazza della Repubblica.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353

Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it

web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 28.05.2013

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale
Lino Chiolero

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it